Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 3 marzo 1926** — **Numero 51**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-26).

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 9 marzo 1926, alle ore 15, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ordinamento del Regio esercito (n. 380);
2. Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (n. 381);
3. Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (n. 382);
4. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (n. 383);
5. Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (n. 384);
6. Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (n. 385);
7. Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica (n. 386);
8. Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte (n. 357);
9. Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (n. 350);
10. Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia (n. 351);
11. Estensione delle attribuzioni dei Prefetti (n. 367);
12. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai Prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai Commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (n. 320);
13. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa (n. 344);
14. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America (n. 345);
15. Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (n. 346);
16. Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (n. 359).

Il Presidente: TITTONI.

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. ex deputato Marco Rocco, ha dichiarato di aver smarrito le medaglie parlamentari rilasciategli per la XXV e XXVI Legislatura.

I deputati questori:

RENDA — BUTTAFOCHI — GUGLIELMI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 571.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 299.

Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 settembre 1924, numero 1461, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 572.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 300.

Conversione in legge del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 settembre 1924, numero 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 573.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 301.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 890, che ammette alla importazione temporanea la pasta di legno meccanica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette alla importazione temporanea la pasta di legno meccanica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 574.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 302.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924, la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 575.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 303.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 576.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 304.

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino, e del R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto 10 agosto 1924, numero 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di fru-

mento e sul semolino, e il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 577.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 309.

Composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1865 del 23 dicembre 1915 e sue successive modificazioni, relativo alla composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La composizione della « Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste » resta stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio in servizio attivo o della riserva navale, presidente;

il direttore generale del personale e dei servizi militari presso il Ministero della marina, membro;

un funzionario superiore della Direzione generale della viabilità e dei porti presso il Ministero dei lavori pubblici, membro;

due ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, membri;

il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, membro;

il direttore capo della divisione dei servizi portuali della Direzione generale della marina mercantile presso il Ministero delle comunicazioni, membro;

un capitano marittimo appartenente al Sindacato nazionale, designato dal Ministero delle comunicazioni, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, non inferiore al grado 7°, membro e segretario;

l'ufficiale del Genio militare destinato al segnalamento delle coste, membro e segretario.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale n. 1865 in data 23 dicembre 1915 ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore dal 1° marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 6. — COOP.

Numero di pubblicazione 578.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 305.

Inclusione dell'abitato di Salemi, in provincia di Trapani, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, e il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) è aggiunto quello di Salemi, in provincia di Trapani.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 1. — COOP.

Numero di pubblicazione 579.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 307.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in San Panteleone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 aprile 1925 del Consiglio comunale di San Lorenzo, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella frazione di San Pan-

talcone con giurisdizione anche sulle contrade Saltalavecchia, Cappella o Cannico e Crassella;

Visto il rapporto 10 ottobre 1925 del presidente della sezione di Corte di appello di Messina, il quale, su conforme parere di quell'avvocato generale, propone la istituzione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in San Pantaleone, frazione del comune di San Lorenzo, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa e su quello delle contrade Saltalavecchia, Cappella o Cannico e Crassella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 3. — COOP.

Numero di pubblicazione 580.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 308.

Distacco della frazione Villa Castelli dal comune di Francavilla Fontana e sua costituzione in Comune autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le istanze in data 21 dicembre 1919 e 17 novembre 1925, con cui la maggioranza degli elettori amministrativi appartenenti alla frazione Villa Castelli del comune di Francavilla Fontana ha chiesto il distacco dal Comune medesimo e la costituzione in Comune autonomo della frazione anzidetta;

Veduta la deliberazione 24 luglio 1925 del Consiglio comunale di Francavilla Fontana;

Veduto il parere favorevole alla costituzione in Comune autonomo della frazione Villa Castelli, espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Lecce, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 5 agosto 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Villa Castelli è staccata dal comune di Francavilla Fontana e costituita in Comune autonomo.

Con successivo decreto sarà provveduto alla delimitazione territoriale fra i comuni di Villa Castelli e Francavilla Fontana ed alla separazione patrimoniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 5. — COOP.

Numero di pubblicazione 581.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 312.

Soppressione della Regia scuola industriale di Sant'Anastasia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale a S. M. il Re, in udienza del 18 febbraio 1926, sul decreto concernente la soppressione della Regia scuola industriale di Sant'Anastasia.

MAESTÀ,

Con il qui appresso riportato Regio decreto viene provveduto alla soppressione della Scuola industriale di Sant'Anastasia.

Tale provvedimento è conseguenza della insostenibile situazione creata a quella Scuola dal disinteressamento addimostrato a suo riguardo sì dall'Amministrazione comunale di quel paese che dalla cittadinanza.

Infatti, mentre il Comune da ben quattro anni non corrisponde alla Scuola i contributi a cui è obbligato, soltanto pochissimi alunni della Scuola appartengono al paese, mentre il restante della popolazione scolastica (60) è costituita da alunni provenienti dai Comuni circonvicini (Ottaiano, San Giuseppe, Somma, ecc.).

Ma non sono queste soltanto le ragioni che hanno provocato il provvedimento di soppressione.

La insufficienza e poco decorosa condizione dei locali scolastici, incassati ed in comunicazione con abitazioni private e con i locali municipali, con i quali hanno in comune finanche le latrine (!); la grande difficoltà per gli insegnanti di trovare alloggio nel paese; un recente grave infortunio avvenuto nella Scuola ai danni di un alunno, la conseguente condanna del capo officina e della Scuola, e la ripercussione non favorevole dell'avvenimento nell'ambiente locale; l'irregolare funzionamento didattico e amministrativo della Scuola rilevato da diverse ispezioni, costituiscono un assieme di fatti e di ragioni che giustificano pienamente la soppressione della Scuola.

Della quale certamente — per quanto innanzi detto — nè il Comune nè la cittadinanza di Sant'Anastasia si potranno dolere.

Non così si può dire invece da parte degli altri Comuni circonvicini da cui affluisce alla Scuola la grandissima maggioranza degli alunni che, dalla soppressione, avrebbero a risentire un indubbio, grave danno.

Tenuto presente pertanto una tale situazione di cose, si provvederà con decreto a parte ad istituire una Scuola di egual tipo di quella di Sant'Anastasia ad Ottaiano, Comune viciniore, il meglio adatto per la sua posizione topografica e per le industrie ivi esistenti ad accoglierla ed a farla sviluppare con successo.

Per quanto innanzi premesso, il qui appresso riportato decreto di soppressione mentre pone fine ad una situazione irregolare ed insostenibile per la Scuola di Sant'Anastasia apre la possibilità — con le più fondate speranze — a veder rifiorire in quelle località in rispondenza alle esigenze di quelle laboriose popolazioni, una grande e completa scuola industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'insegnamento professionale;

Visto il R. decreto 12 settembre 1918, n. 813, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Sant'Anastasia;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2209, concernente il riordinamento del Regio laboratorio scuola della Scuola stessa;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, registro 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 361;

Ritenuto che la detta Scuola non raggiunge gli scopi per cui venne istituita;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Sant'Anastasia è soppressa.

Art. 2.

I contributi presentemente corrisposti dal Ministero dell'economia nazionale, dalla provincia e Camera di commercio di Napoli alla suddetta Scuola, nonchè il mobilio, il materiale didattico e di laboratorio e il macchinario di pertinenza della medesima, saranno trasferiti a favore della Regia scuola industriale di Ottaiano, istituita con decreto di pari data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 9. — COOP.

Numero di pubblicazione 582.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 267.

Ripristino del Regio consolato di 2ª categoria in Riga.

N. 267. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene ripristinato il Regio consolato di 2ª categoria alla residenza di Riga con giurisdizione consolare sul territorio della Repubblica di Lettonia, già soppresso con R. decreto 26 ottobre 1922, n. 1493.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 583.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 310.

Erezione in Ente morale della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » a favore dell'86° reggimento fanteria.

N. 310. R. decreto 31 gennaio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli », costituita coll'offerta di L. 4000 nominali fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo e destinata a favore dell'86° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Castelnuovo d'Istria (Pola), di Roccascalegna (Chieti), di Storie (Trieste) e di Terrasini (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelnuovo d'Istria, in provincia di Pola.

MAESTA',

L'azione svolta dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo d'Istria è apparsa, sin dal suo insediamento, deficiente ed irregolare, tanto da richiamare la particolare attenzione dell'autorità politica locale che non ha mancato di rivolgere ad essa, ripetuti quanto infruttuosi richiami.

Recenti accertamenti eseguiti, hanno rilevato il grave disordine della civica azienda: questioni urgenti e vitali come quelle del rifornimento idrico e della istituzione di cimiteri nel capoluogo e nella frazione Ravigge, non sono state neppure affrontate; i servizi pubblici e particolarmente la manutenzione delle strade ed i locali scolastici, sono trascurati. Gli uffici comunali si trovano nel massimo disordine; quello anagrafico non aggiornato dal 1923; le liste di leva approntate con notevole ritardo; l'archivio in abbandono; perfino i registri dello stato civile non tenuti al corrente, tanto che l'arma dei Reali carabinieri avrebbe presentato denuncia all'autorità giudiziaria.

Inoltre, la situazione finanziaria dell'Ente risulta gravemente compromessa dalla mancata riscossione di rilevanti residui attivi, dalla non eseguita pubblicazione delle matricole delle tasse 1925, dalla insufficiente tutela del patrimonio comunale, del quale mancano gli inventari; irregolarità sono state anche accertate nella compilazione del bilancio 1925 nel quale, tra altro, le spese vennero previste in misura affatto insufficiente al fabbisogno effettivo.

A particolari rilievi ha dato luogo la gestione annonaria la cui contabilità è risultata incompleta.

Tale situazione, aggravata dall'attività faziosamente contraria alle istituzioni nazionali, ostentatamente svolta dalla rappresentanza municipale, ha determinato, nell'ambiente locale, un profondo fermento che, data la tensione degli animi, fa temere gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, rendono, pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelnuovo d'Istria, in provincia di Pola, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Abatino Tommaso è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccascalegna, in provincia di Chieti.

MAESTA',

Una inchiesta recentemente eseguita ha accertato presso l'Amministrazione di Roccascalegna molteplici abusi ed irregolarità. E' stato rilevato, infatti, il completo abbandono dei servizi pubblici, l'irregolare e disordinata gestione dei beni patrimoniali, con numerose usurpazioni di suolo pubblico; il pagamento di imposte su terreni che non sono più in possesso del Comune, il quale è stato, per motivi partigiani, impegnato in liti onerose. Gravi irregolarità sono apparse nell'appalto del servizio di illuminazione, concesso senza un regolare contratto, e nella emissione dei mandati di pagamento. La situazione finanziaria del Comune è preoccupante: malgrado i rilievi fatti dall'autorità di tutela sul bilancio preventivo, nel bilancio 1925 si era financo omesso lo stanziamento di spese obbligatorie allo scopo di evitare l'inasprimento delle tasse, necessarie per il pareggio.

Constatati gli addebiti all'Amministrazione, le controdeduzioni sono state fornite dal Consiglio comunale, ma esse son ben lungi dall'attenuare le risultanze dell'inchiesta.

In tale situazione, poichè la rappresentanza elettiva, anche per gli elementi che la compongono, non dà affidamento di porre riparo al profondo disordine dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccascalegna, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Don Augusto Talone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Storie, in provincia di Trieste.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Storie ha svolto azione deficiente ed irregolare, che ha gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici comunali sono in disordine; trascurati i servizi pubblici e, specialmente, quello sanitario; compromessa la situazione finanziaria; non riscosse le tasse 1924, nè incassato il canone convenuto per il dazio consumo.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento di decisa ostilità al regime, assunto dall'Amministrazione e particolarmente del sindaco che, eletto nel giugno scorso, eludendo, con insinceri motivi, il formale invito rivoltogli dall'autorità politica locale, non ha ancora prestato giuramento, ha determinato tra la popolazione, un profondo fermento che costituisce un serio e permanente pericolo di turbamento della pubblica quiete.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione dell'Ente, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stòrie, in provincia di Trieste, sciolto.

Art. 2.

Il signor Gerbec Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terrasini, in provincia di Palermo.

MAESTA',

Tre inchieste, eseguite in breve volger di tempo, sull'Amministrazione comunale di Terrasini, hanno posto in luce l'abbandono dei pubblici servizi, gravi irregolarità nel funzionamento degli uffici municipali, senza che gli amministratori si siano curati di porre riparo agli inconvenienti lamentati, nonostante le formali assicurazioni da loro date.

Al presente gli uffici municipali, cui è addetto un personale insufficiente, sono in assoluto disordine; l'archivio si può dire mancante, mentre le scritture e registri contabili sono tenuti in modo irregolare.

Non si è ancora provveduto al nuovo appalto del dazio e notevoli malversazioni sono state accertate nella precedente gestione, per le quali pende giudizio penale contro l'appaltatore.

Il Comune difetta di acqua potabile e di fognatura, la pubblica igiene e la viabilità sono trascurate; deplorevole è il funzionamento del servizio mortuario.

L'azione deficiente ed irregolare dell'Amministrazione ha determinato nella popolazione un vivo fermento, che potrebbe degenerare in gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, qualora non ne fossero prontamente rimosse le cause.

Ad evitare e prevenire tale minaccia, ed occorrendo d'altra parte porre riparo con adeguati mezzi, al disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terrasini, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Edoardo Croce è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 47

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1º marzo 1926

	Media		Media
Parigi	91 79	Belgio	113 24
Londra	120 921	Olanda	9 97
Svizzera	479 02	Pesos oro (argentino)	23 21
Spagna	350 87	Pesos carta (argent.)	10 21
Berlino	5 935	New-York	24 842
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 25
Praga	73 85	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	127 95
Dollaro canadese	24 835	Oro	479 33

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 05
	3.50 % » (1902)	61 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 [illegible]5
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 [illegible]0

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di gennaio* 1926

	Movimento dei buoni								MOVIMENTO DEI CAPITALI				
	Emessi				Pagati								
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Interessi maturati su buoni pagati	Somme complessive	Importo dei buoni pagati	Rimanenze
Mese di gennaio 1926	20,280	15,135	36,648	5,524	6,816	5,832	13,907	[illegible]96	73,863,500	199,013.80	74,062,513.80	22,683,613.80	51,378,900
Anno 1925	152,743	146,241	377,423	18,443	34.287	29,610	66.654	1.949	558,032,800	504,7 6.80	558,537,5 6.80	95,137,446.80	463,400,100
Totale al 31-1-1926.	173,023	161,376	414,071	23,967	41.103	35.442	80.561	2,945	631,896,300	703,760.60	632,600,060.60	117,821,060.60	514,779,000

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.